

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 gennaio 1993, n. 9

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale - SEZIONE I Introduzione del giudizio

Articolo 21

Termine per la proposizione del ricorso

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' art. 19 , comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (1) (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331

(2) Non sono manifestamente fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente provvedimento sollevate in riferimento all'art 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 G.U. 29.04.1998, n. 17 Prima Serie Speciale).